

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO
PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA DELL'ATENEO
(d.r. n. 566 del 21 dicembre 2021)**

**Art. 1
Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di gestione del fondo per il supporto finanziario alle attività di ricerca dell'Ateneo (di seguito indicato come "il fondo").
2. Il fondo, destinato al potenziamento delle attività di ricerca dell'Ateneo, è finalizzato in particolare a sostenere le seguenti linee di interventi:
 - a) formazione della comunità accademica nei settori della progettazione su bandi competitivi e sviluppo della *policy* della ricerca di Ateneo;
 - b) servizi specialistici per progetti di internazionalizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico;
 - c) progetti di ricerca, individuali e di gruppo, che coinvolgano anche ricercatori esterni all'Ateneo, in cui l'Ateneo esprima la *leadership* o la *co-leadership*;
 - d) implementazione della politica europea della ricerca, incluso l'*Open Science*.

**Art. 2
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - a) *progetti finanziati da soggetti esterni*: tutti i progetti di ricerca finanziati con fondi provenienti da soggetti esterni all'Ateneo;
 - b) *overheads/spese generali forfettarie*: i costi indiretti riferiti ai progetti e riconosciuti come tali dal finanziatore;
 - c) *responsabile scientifico di progetto*: il professore o il ricercatore responsabile della elaborazione, della pianificazione e della realizzazione dei risultati del progetto interessato.

**Art. 3
Costituzione del fondo**

1. Il fondo è generato dalle risorse provenienti da progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni su bandi competitivi; esso viene costituito applicando un prelievo sui finanziamenti di progetti di ricerca in gestione presso i Dipartimenti, i Centri di ricerca e ogni altra struttura dell'Ateneo.
2. Il prelievo di cui al comma precedente si applica ai progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati dall'esterno attraverso programmi su bandi competitivi ad accesso diretto (i quali prevedono un rapporto diretto con il soggetto finanziatore) e indiretto (i cui fondi sono erogati attraverso altri soggetti gestori), nel rispetto delle regole applicate ai medesimi progetti.
3. Sono esclusi dal prelievo di cui al presente articolo:
 - a) i finanziamenti che prevedono un'assegnazione in favore dell'Ateneo di importo inferiore o pari a € 30.000,00;
 - b) i finanziamenti provenienti da bandi finalizzati al reclutamento di personale per la ricerca (quali ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi di ricerca, incluse le *Marie Skłodowska-Curie Actions* limitatamente alle *Doctoral Networks* e alle borse individuali).

Art. 4
Modalità di determinazione del prelievo

1. Il prelievo diretto alla costituzione del fondo, di cui al precedente articolo 3, si determina secondo le seguenti modalità:

a) progetti di ricerca, innovazione e sviluppo che prevedono una voce esplicita di overheads/spese generali forfettarie: il prelievo destinato al fondo è determinato nel 15% dell'importo incassato a titolo di spese generali forfettarie;

b) progetti di ricerca, innovazione e sviluppo che non prevedono una voce esplicita di overheads/spese generali forfettarie: il prelievo destinato al fondo è determinato nel 15% dell'importo che residua a chiusura della rendicontazione approvata.

2. Il responsabile scientifico di progetto è tenuto ad indicare, ove possibile nell'ambito del piano economico-finanziario (PEF) del finanziamento da sottoporre al Consiglio di amministrazione, l'importo presunto delle risorse di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

3. A conclusione della realizzazione delle attività progettuali, e previa riscossione completa e definitiva del contributo finanziario associato al progetto, il responsabile scientifico, di concerto con il responsabile amministrativo della struttura che gestisce il finanziamento, certifica l'importo definitivo delle risorse finanziarie destinate al fondo e lo comunica all'Area Ricerca.

4. L'Area Ricerca invia annualmente all'Area Risorse Finanziarie un documento riepilogativo delle risorse complessive da attribuire al fondo, a gravare sui progetti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a).

Art. 5
Criteri di utilizzo del fondo

1. In fase di programmazione annuale o pluriennale, gli organi di governo dell'Ateneo deliberano in ordine all'utilizzo del fondo disponibile per la programmazione delle attività di cui all'articolo 1 comma 2, sulla base delle proposte formulate dal Rettore.

2. Il fondo è cumulativo e la disponibilità del relativo progetto contabile è normalmente riportata negli esercizi successivi, salvo diversa indicazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il fondo viene gestito dall'Area Ricerca, che cura inoltre l'istruttoria delle deliberazioni che hanno ad oggetto l'utilizzo del fondo stesso, da adottarsi in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 6
Disposizione finale

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel sito *web* istituzionale dell'Università.